



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

**REGOLAMENTO
D'USO DEL MARCHIO TURISTICO DI
CAVALLINO-TREPORTI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13.07.2005.

Articolo 1

E' istituito il marchio turistico di Cavallino - Treporti, denominato "Parco turistico di Cavallino – Treporti" che contraddistingue prodotti e servizi di soggetti operanti nel Comune di Cavallino - Treporti

La struttura geometrica e morfologica del Marchio è rappresentata nel manuale di utilizzo approvato con delibere di Giunta Comunale n. 108/04 e n. 284/04.

Le norme volte a regolare l'autorizzazione e la revoca all'utilizzo e la revoca del detto marchio e le condizioni di utilizzo dello stesso sono dettate dal presente Regolamento che integra e specifica la parte normativa del Manuale di utilizzo, prevalendo sullo stesso in caso di incompatibilità con le norme nello stesso dettate.

Articolo 2

Il comune di Cavallino-Treporti riconosce alle associazioni economiche e di categoria, partners del progetto di rilancio turistico della località e del territorio di Cavallino – Treporti, nonché a tutti i soggetti, anche privati, interessati a collaborare al progetto di rilancio, la facoltà di utilizzare il marchio turistico nei propri materiali pubblicitari (depliant, manifesti, lettere, etc) alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 3

Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate agli articoli 1 e 2, può richiedere al Comune di Cavallino - Treporti- Ufficio Turistico, l'autorizzazione all'utilizzo del Marchio secondo le norme del presente Regolamento.

La richiesta deve essere presentata per iscritto (anche via fax) all'Ufficio Comune del Turismo.

La richiesta dovrà contenere:

- la denominazione del richiedente;
- la residenza o la sede operativa del richiedente, specificando la località, il Comune, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale;
- la gamma di prodotti e/o servizi per cui viene richiesta l'utilizzazione del Marchio;
- la dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del presente Regolamento.

Articolo 4

Esaminata la richiesta, l'Ufficio Turismo emette un giudizio che verrà sinteticamente espresso sulla richiesta all'uso, a mezzo dell'apposizione alternativa della dicitura "APPROVATO" o "NON APPROVATO" seguito dalla data e dalla firma del Responsabile del Servizio Turismo.

Articolo 5

Ottenuta l'approvazione (in seguito denominata "licenza") secondo le modalità indicate nell'articolo 4, al Richiedente sarà concessa la facoltà di utilizzare il Marchio sullo specifico prodotto e/o sul servizio richiesto e approvato.

Articolo 6

Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi.

Articolo 7

Il licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza.

Articolo 8

Nell'utilizzo del Marchio, il licenziatario si atterrà al Manuale d'uso per quanto riguarda la sua posizione, forma, dimensione, colore..

Articolo 9

Il licenziatario può usare il Marchio sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.

Articolo 10

Nel caso in cui il comune conceda direttamente o indirettamente contributi economici o il patrocinio per la realizzazione di iniziative di carattere promozionale, turistico, sportivo o culturale, è fatto obbligo ai beneficiari di utilizzare il Marchio secondo le modalità contenute nel Manuale d'uso.

Articolo 11

Il licenziatario si impegna a non depositare e a non utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Marchio o con i singoli elementi dello stesso.

Articolo 12

Il licenziatario si impegna nell'uso del Marchio e nelle relative attività a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio.

Articolo 13

Qualora il licenziatario venga a conoscenza di violazioni del Marchio, si impegna a darne immediata informazione al Comune di Cavallino – Treporti, Ufficio Turismo.

Articolo 14

L'uso del Marchio è concesso a titolo gratuito.

Articolo 15

Il Marchio potrà essere applicato o riportato segnatamente su:

- Azioni pubblicitarie rivolte allo specifico prodotto/servizio che gode dell'uso del Marchio;
- Azioni di promozione di eventi a carattere turistico, culturale, eno-gastronomico, sportivo;
- Confezioni di prodotti eno-gastronomici tipici del comune di Cavallino Treporti;
- Abbigliamento promozionale e gadgets;
- Pubblicazioni e libri legati al territorio di Cavallino-Treporti;
- Carta intestata, biglietti da visita.

Il precedente elenco non ha carattere esaustivo ma meramente indicativo.

Articolo 16

Il licenziatario, in tutte le attività nelle quali usa il Marchio, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore di servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi oggetto della licenza, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla prestazione di servizi di promozione, pubblicità, distribuzione, vendita. E' pertanto inteso che, nei limiti inderogabili di legge, il licenziatario manleverà e terrà il Comune di Cavallino Treporti indenne da qualsiasi richiesta di terzi, incluse quelle per eventuali danni, relative alle predette responsabilità.

Articolo 17

La riproduzione o l'utilizzazione del Marchio a scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dall'

Ufficio Turismo del Comune di Cavallino Treporti, comporterà la immediata decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio.

Articolo 18

L'amministrazione comunale avrà facoltà di perseguire legalmente secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi tutti coloro che utilizzano il Marchio senza la preventiva autorizzazione.